

CONVENZIONE

La **'Federazione Italiana Turismo Equestre TREC'** (di seguito Fitetrec Ante) con sede a Roma in Largo Lauro De Bosis 15, Codice Fiscale 80417270586, in persona del Presidente pro tempore Avv. Alessandro Silvestri domiciliato per la carica presso la sede legale della Federazione suddetta

E

L'Ente di Promozione Sportiva **'Associazioni Sportive e Sociali Italiane'** (di seguito A.S.I.) con sede in Roma, Via Capo Peloro 30, Codice Fiscale 04901361008, nella persona del Presidente pro tempore On. Claudio Barbaro, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto,

Premesso

1. che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito: CONI), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D.Lgs n° 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;
2. che il CONI, riconosce Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ancorché con modalità competitive;
3. che il CONI regola il rapporto tra gli Enti di Promozione Sportiva e le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate attraverso il Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva (delibera Consiglio Nazionale CONI nr.1525 del 28/10/2014).
4. che la FITETREC ANTE
 - a) è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI e è affiliata alla Federazione Internazionale Turismo Equestre (F.I.T.E.);
 - b) persegue come obiettivo primario la diffusione dello sport quale insostituibile elemento di promozione della salute;
 - c) detiene, in base alla delibera del C.O.N.I. nr.1574 del 18/07/2017 l'esclusiva competenze delle seguenti discipline:
 1. Cross country e Country derby
 2. Monta da Lavoro (Tradizionale, Gimkana, Sincronizzata, Maremmana, Doma Vaquera)
 3. Turismo Equestre e Turismo Equestre Attacchi
 4. Monta Storica
 5. Monta Western (Barrel, Racing, Pole Pending, Team Penning, Gimkana Western, Performance, Cutting, Working Cow Horse, Roping)
 6. Trec e Trec Attacchi
 7. Mountain Trail



5. che A.S.I.:
- a) è riconosciuto, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 708 del 27/07/1994;
 - b) è riconosciuto altresì da Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, al nr.4/2002;
 - c) è riconosciuto come Ente Formatore dalla Regione Lazio ed in particolare, con determinazione G07832/2017, è riconosciuto tra gli Enti titolati e abilitati a erogare la formazione in ambito sociosanitario per gli Interventi Assistiti con gli Animali.
6. che FITETREC ANTE e A.S.I. (di seguito collettivamente le Parti e singolarmente la Parte) hanno stipulato in data 26/05/2017 una convenzione sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti emessi dai rispettivi organi disciplinari.
7. che FITETREC ANTE e A.S.I. inoltre condividono:
- a) il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione;
 - b) la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;
 - c) il principio che il rispetto delle regole e il rispetto del cavallo sono presupposti essenziali di tutte le discipline e le attività equestri nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base, dell'unitarietà della disciplina sportiva e del benessere animale.

Tanto sopra premesso

si conviene e si stipula

Art. 1.

Le premesse sono parte integrante della Convenzione.

Art. 2.

Con la presente Convenzione le Parti intendono realizzare un vero e proprio "patto associativo per lo sviluppo delle discipline" di cui all'art. 4 comma 'c' della suddetta premessa, nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali, fermo restando i diritti del rapporto associativo dei soggetti affiliati presso una o presso tutte e due le Parti.

Tali intendimenti potranno essere estesi, previ specifici accordi tra le Parti, anche ad altre discipline o attività non comprese nell'art. 4 comma 'c' della suddetta premessa, ivi compresa l'attività di Formazione Sociosanitaria e quelle in ambito extrasportivo.

Art. 3.

Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie:

- a) per promuovere gli scopi della presente Convenzione;
- b) per sviluppare con le Istituzioni, gli Enti locali, le Scuole etc., una comune azione per una più razionale utilizzazione degli impianti sportivi pubblici;



- c) per favorire la promozione dell'attività sportiva nella Scuola;
- d) per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva e degli aspetti culturali delle discipline sportive degli Sport Equestri attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni.

Art. 4.

Le parti si impegnano, altresì, a darsi reciproca informazione ed a concordare, per quanto possibile, delle linee comuni nei confronti di organizzazioni terze che operano nell'ambito delle stesse discipline. In particolare eventuali accordi tra la Fitetrec Ante e altri Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, ad eccezione di quelli esistenti, dovranno essere condivisi tra le Parti.

Art. 5.

Fermo restando eventuali comuni programmazioni, i termini "Campionati Italiani" e "Campione Italiano" per tutte le categorie e, riferiti all'attività internazionale, "Squadra Italiana" o "Nazionale" (Atleti Azzurri), possono essere utilizzati esclusivamente dalla Fitetrec Ante; l'A.S.I. può utilizzare i termini "Campionati Nazionali A.S.I.", "Rappresentativa Nazionale dell'A.S.I." e "Finale Nazionale A.S.I.".

Art. 6.


Fermo restando la facoltà, da parte delle Società e delle Associazioni Sportive, ad affiliarsi sia con la Fitetrec Ante che con l'A.S.I., fatte salve le modalità di partecipazione previste dai singoli programmi delle manifestazioni sportive organizzate ed approvate dalle Parti, si conviene che:

- a) per lo svolgimento delle attività di cui all'Art. 4 della presente convenzione, Fitetrec Ante e A.S.I. formuleranno a partire dal 2018 una offerta di tesseramento comune, all'interno della quale sarà inserita una tessera 'A' con caratteristiche di tessera ludica di base e che permetterà la partecipazione alle attività che Fitetrec Ante e A.S.I. predisporranno congiuntamente;
- b) sarà consentita la possibilità di impiego da parte di A.S.I. di Giudici e altri Ufficiali di Gara presenti negli elenchi ufficiali della Fitetrec Ante;
- c) sarà consentita agli affiliati Fitetrec Ante la possibilità di stipulare accordi con A.S.I., o agli affiliati A.S.I. di stipulare accordi con la Fitetrec Ante, aventi ad oggetto l'utilizzo dei propri impianti al fine di organizzare e svolgere manifestazioni.

Art. 7.

Le Parti si impegnano ad individuare le massime sinergie affinché si sviluppino dei programmi formativi congiunti al fine di migliorare la qualità e la preparazione delle figure tecniche oggetto di tali interventi, in ossequio ai regolamenti afferenti le qualifiche tecniche, in vigore in ciascuna delle Parti.

Fermo restando che ad oggi Fitetrec Ante e A.S.I. riconoscono solo le qualifiche ed i gradi tecnici (inclusi gli Ufficiali di Gara) conseguiti o equiparati al proprio interno secondo le norme ed i criteri previsti nei propri regolamenti, sarà facoltà delle Parti predisporre dei condivisi programmi di equiparazione dei titoli tecnici già rilasciati e/o dei nuovi programmi formativi, all'interno dei quali sarà previsto l'impiego di una Commissione esaminatrice mista approvata congiuntamente tra le Parti. Tali iniziative permetteranno il duplice e reciproco riconoscimento



dei titoli equiparati e/o conseguiti con relativo inserimento nei rispettivi elenchi. In particolare, per quanto di propria competenza, A.S.I. regolerà tale materia nell'ambito delle sue "Linee Guida", mentre Fitetrec Ante regolerà tale materia nell'ambito del proprio Regolamento di Formazione.

Fermo restando l'esistenza di adeguati titoli e requisiti, le parti si rendono altresì disponibili ad integrare reciprocamente i rispettivi elenchi dei Docenti riconosciuti ed abilitati alla Formazione, ai sensi dei richiamati regolamenti interni.

Art. 8.

Le Parti valuteranno, in base alle necessità, la costituzione di eventuali Commissioni Paritetiche, costituite a vari livelli, per eventuali valutazioni di programmi sportivi o formativi da condividere.

Art. 9.

Le controversie fra le Parti che traggano origine dalla presente Convenzione sono rimesse a quanto previsto dallo Statuto CONI.

Art. 10.

La durata della Convenzione è di due anni dalla data della firma e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, qualora non venga disdetta da una delle parti con lettera raccomandata da inviare almeno tre mesi prima della data di scadenza.


Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle Parti, la Convenzione viene annullata immediatamente.

La presente Convenzione si compone di n° 4 pagine più allegati.

Roma, 24 novembre 2017

Federazione Italiana Turismo Equestre TREC ANTE
(Il Presidente)

Avv. Alessandro Silvestri



ASI - Associazioni Sportive e Sociali Italiane
(Il Presidente)

On. Claudio Barbaro